



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo:

- VISTA:** la legge 31 dicembre 1982 n°979, recante disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA:** la legge-quadro sulle aree marine protette 6 dicembre 1991 n°394 e successive modifiche;
- VISTA:** la legge regionale 6 maggio 1981 n°98 recante "Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art.49-decies, rubricato "Campi ormeggio attrezzati";
- VISTO:** il Decreto del 24 luglio 2002 relativo all'istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con il Ministero dell'Economia e della Finanza e la Regione Siciliana;
- VISTO:** il Decreto del Direttore Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 17527 del 19.07.2019, con il quale si dispone l'avvalimento, da parte del Ministero, della Capitaneria di Porto di Palermo per la gestione dell'Area marina protetta "Capo Gallo – Isola delle Femmine";
- VISTA:** la nota n° SDM/2/4407/ del 3 giugno 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- VISTA:** la nota n° SDM/2/6508 del 7 agosto 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- VISTA:** la nota n°130 del 5 agosto 2003 della Segreteria Tecnica per le Aree Marine Protette del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio;
- VISTE:** la propria ordinanza n.64 del 2012;
- VISTI:** gli esiti degli accertamenti effettuati nel tratto di mare ricadente all'interno dell'area marina protetta al fine di individuare le zone da adibire all'ancoraggio;
- CONSIDERATA:** la necessità, nelle more che sia adottato il Regolamento d'esecuzione della Riserva, di tutelare lo specchio acqueo ricadente all'interno della stessa, nonché di regolamentare in via transitoria, le attività d'uso del mare prevedendone modalità e divieti, secondo le direttive poste dal sopracitato Decreto Istitutivo e della nota n°D.M./2D/6305 del 31 luglio 2003;
- CONSIDERATO:** necessario rendere fruibili all'utenza alcune zone di riserva mediante la collocazione di appositi campi boe dedicati all'ormeggio controllato di unità da diporto e tenuto conto altresì delle necessità economiche indispensabili per la collocazione e lo smontaggio dei predetti punti di ormeggio;
- VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernete il Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da Diporto;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, nr. 327 e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328;
- RITENUTO:** necessario procedere all'aggiornamento di alcuni punti dell' Ordinanza n.78 del 25.07.2022 al fine di assicurare all' utenza un migliore servizio in relazione alle esigenze logistiche manifestate;
- RITENUTO:** necessario tutelare sia l'incolumità delle persone sia la sicurezza della navigazione e, al tempo stesso, assicurare il normale svolgimento delle attività nell'ambito dell'Area Marina Protetta "Capo Gallo – Isola delle Femmine";

RENDE NOTO

che l'Area Marina Protetta di "Capo Gallo-Isola delle Femmine", istituita con D.M. 24 luglio 2002, è delimitata dai seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
A 1)	38° 11'.45 N	013° 14'.58 E (in costa)	
B	38° 13'.00 N	013° 12'.90 E	
C	38° 14'.33 N	013° 19'.80 E	
D 1)	38° 12'.80 N	013° 19'.80 E (in costa)	

In particolare:

la zona "A" di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare a ovest di Capo Gallo compreso tra La Puntazza ed il faro di Capo Gallo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
E 1)	38° 13'.33 N	013° 18'.22 E (in costa)	
F	38° 13'.58 N	013° 18'.22 E	
G 1)	38° 13'.58 N	013° 19'.05 E	

b) il tratto di mare nord-occidentale dell'Isola delle Femmine, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
H 1)	38° 12'.65 N	013° 14'.10 E (in costa)
I	38° 12'.65 N	013° 13'.85 E
J	38° 12'.95 N	013° 13'.85 E
K	38° 12'.95 N	013° 14'.45 E
L	38° 12'.70 N	013° 14'.45 E
M 1)	38° 12'.70 N	013° 14'.45 E (in costa)

la zona "B" di riserva generale comprende:

a) il tratto di mare tutt'attorno Capo Gallo, circostante la zona "A" di cui al punto precedente, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
P1)	38° 12'.75 N	013° 17'.40 E (in costa)	
Q	38° 13'.00 N	013° 17'.20 E	
R	38° 13'.70 N	013° 18'.65 E	
S	38° 13'.70 N	013° 19'.25 E	
T	38° 13'.40 N	013° 19'.45 E	
U 1)	38° 13'.30 N	013° 19'.30 E	

b) il tratto di mare tutt'intorno l'Isola delle Femmine, circostante la zona "A" di cui al punto precedente, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
V	38° 12'.45 N	013° 13'.65 E
W	38° 13'.05 N	013° 13'.65 E
X	38° 13'.05 N	013° 14'.60 E
Y	38° 12'.45 N	013° 14'.60 E

c) il tratto di mare compreso tra Punta della Catena e Punta Matese, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
N 1)	38° 12'.15 N	013° 15'.60 E (in costa)
O 1)	38° 12'.25 N	013° 16'.00 E (in costa)

La **zona “C”** di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro così come individuato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente, oltreché del Decreto istitutivo citato in premessa.

Si rende noto, altresì, che ai sensi del D.D.G. prot. n. 17527 del 19.07.2019, la gestione pro-tempore dell'Area Marina Protetta di “Capo Gallo-Isola delle Femmine” è stata affidata alla Capitaneria di Porto di Palermo, di seguito indicata “ENTE GESTORE”.

ART. 1- Attività vietate nell'intera area marina protetta

All'interno di tutta l'area marina protetta “Capo Gallo- Isola delle Femmine”, come in premessa individuata, è vietata ogni attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e le finalità istitutive dell'area marina protetta:

Nello specifico sono vietate:

- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
- l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

ART. 2 – Attività vietate nella zona “A”

Nelle zone “A”, oltre a quanto indicato all'art. 1, è altresì vietato:

- la balneazione;
- le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 3;
- la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 3;
- l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
- l'ormeggio libero;
- la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;

- g) la pesca subacquea.

ART. 3 – Attività consentite nella zona “A”

Nelle zone “A” è, invece, consentito l’accesso e la sosta delle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e delle unità navali d’appoggio ai programmi di ricerca scientifica esplicitamente autorizzate dall’Ente gestore.

ART.4 - Attività vietate in zona “B”

Nella zona “B”, oltre a quanto indicato all’articolo 1, sono vietati:

- a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto negli articoli 3 e 5 comma 1 lett. e), f) e g);
- b) l’ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 3;
- c) l’ormeggio libero;
- d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 5 comma 1 lett. h);
- e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 5 comma 1 lett. i);
- f) la pesca subacquea.

ART. 5 - Attività consentite in zona “B”

Nelle zone “B”, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 3, sono invece consentite:

- a) la balneazione;
- b) l’ormeggio nei punti indicati all’articolo 8,
- c) le visite guidate subacquee, con l’ausilio dei Centri d’immersione subacquea aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, previamente autorizzati a svolgere tale attività dall’Ente gestore, con le modalità stabilite da apposita ordinanza o altro provvedimento di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- d) le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell’Ente gestore e con le modalità stabilita da apposita ordinanza o altro provvedimento di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- e) la navigazione a vela e a remi;
- f) la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, autorizzate dall’Ente gestore;
- g) la navigazione a motore alle unità da diporto con scafo di lunghezza fino a 10 metri, a velocità non superiore a 5 nodi, a distanza non inferiore a 200 metri dalla costa e limitatamente ai tratti di mare delimitati dalla congiungente i punti P1) – Q) – F) – E1) e N1) - O1), le cui coordinate sono meglio sopra indicate;
- h) l’esercizio della pesca professionale, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall’art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell’area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo della Riserva, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa. In ogni caso devono essere osservate le prescrizioni, i limiti ed i divieti di cui al Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio in data 21 dicembre 2006 e ss.mm.ii., relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo noto come “Regolamento del Mediterraneo”;

- i) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta previa autorizzazione dall'Ente gestore;
- j) le attività di pescaturismo, previamente autorizzate dall'Ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- k) il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato dall'Ente gestore.

ART. 6 – Attività vietate in zona “C”

Nella zona “C”, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, sono vietati:

- a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 7 comma 1 lett.e), f), e g);
- b) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3;
- c) l'ormeggio libero;
- d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 1 lett. h);
- e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 1 lett. k);
- f) la pesca subacquea.

ART. 7 – Attività consentite in zona “C”

Nella zona “C”, oltre a quanto indicato negli articoli 3 e 5 sono consentiti:

- a) la balneazione;
- b) l'ormeggio nei punti indicati all'articolo 8.
- c) le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore e con le modalità stabilite da apposita ordinanza o altro provvedimento di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- d) le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore e con le modalità stabilite da apposita ordinanza o altro provvedimento di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- e) la navigazione a motore alle unità da diporto con scafo di lunghezza fino a 24 metri, a velocità non superiore a dieci nodi;
- f) la navigazione a vela e a remi;
- g) la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi, alle unità adibite al trasporto collettivo ed alle unità adibite alle visite guidate, anche subacquee, preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;
- h) l'esercizio della pesca professionale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo della Riserva, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa. In ogni caso devono essere osservate le prescrizioni, i limiti ed i divieti di cui al Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio in data 21 dicembre 2006 e

ss.mm.ii., relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo noto come "Regolamento del Mediterraneo";

- i) l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo della Riserva, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale negli stessi comuni alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- j) le attività di pescaturismo, autorizzate dall'Ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- k) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché ai non residenti qualora specificatamente autorizzati dall'Ente gestore;
- l) il prelievo, per motivi di studio, di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, previa autorizzazione dall'Ente gestore.

ART. 8 – Disciplina ormeggi

a) Al fine di preservare le praterie di *posidonia*, l'ormeggio è consentito unicamente nei campi-boe appositamente attrezzati all'uopo, ubicati come di seguito specificato; per ogni boa è ammesso l'ancoraggio massimo di tre (3) unità, salvo il caso in cui un'unità presenti una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 mt.; in tale evenienza, il numero delle unità ormeggiabili è ridotto ad uno (1).

Isola Ovest				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Isola Ovest	9,6	38°12,404' N	013°14,055' E
2	Isola Ovest	12,4	38°12,373' N	013°14,041' E
3	Isola Ovest	9,7	38°12,370' N	013°14,073' E
4	Isola Ovest	8,4	38°12,457' N	013°14,045' E
5	Isola Ovest	12,6	38°12,447' N	013°14,014' E
6	Isola Ovest	13	38°12,424' N	013°14,103' E
7	Isola Ovest	9	38°12,357' N	013°14,090' E
8	Isola Ovest	7	38°12,430' N	013°14,065' N
9	Isola Ovest	13	38°12,430' N	013°14,017' E

Isola Sud				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Isola Sud	6	38°12 ,049' N	013°14,399' E
2	Isola Sud	9	38°12 ,020' N	013°14,394' E
3	Isola Sud	8,5	38°12 ,008' N	013°14,425' E
4	Isola Sud	8	38°11 ,985' N	013°14,430' E
5	Isola Sud	9,5	38°11 ,955' N	013°14,443' E
6	Isola Sud	10,4	38°11 ,922' N	013°14,447' E

7	Isola Sud	9,6	38°11 ,884' N	013°14,457' E
8	Isola Sud	9,1	38°11 ,851' N	013°14,463' E
9	Isola Sud	8,4	38°11 ,815' N	013°14,473' E

Punta Matese				
	CAMPO	PROFONDITA' (M.)	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Matese	9,8	38°12,066' N	13°15,839' E
2	Matese	12,9	38°12,109' N	13°15,897' E

Punta Barcarello				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Barcarello	10,2	38°12,477' N	013°16,781' E
2	Barcarello	11	38°12,503' N	013°16,783' E
3	Barcarello	11,4	38°12,512' N	013°16,747' E

Fossa del gallo (ex cassina)				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	ex Cassina	12	38°13,138 ' N	013°17,743' E
2	ex Cassina	8,5	38°13,105 ' N	013°17,715' E
3	ex Cassina	10	38°13,108 ' N	013°17,682' E
4	ex Cassina	8,1	38°13,105 ' N	013°17,715' E

Campo Motomar				
	CAMPO	PROFONDITA' MT	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Motomar	8,3	38°12,786' N	13°19,688' E
2	Motomar	6	38°12,765' N	13°19,662' E
3	Motomar	9	38°12,802' N	013°19,651' E
4	Motomar	9,5	38°12,815' N	013° 19,617' E
5	Motomar	7	38° 12,789' N	013°19,587' E
6	Motomar	9	38°12,829' N	013°19,581' E
7	Motomar	6	38°12,833' N	013°19,543' E
8	Motomar	6	38° 12,775' N	013°19,626' E

AMPLIAMENTO CAMPO BARCARELLO				
	CAMPO	PROFONDITA' (M.)	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	Barcarello	11,5	38° 12,580' N	013°16,782' E
2	Barcarello	11	38° 12,549' N	013°16,787' E
3	Barcarello	10,5	38° 12,418' N	013°16,803' E
4	Barcarello	9,5	38° 12,440' N	013°16,803' E
5	Barcarello	10,2	38° 12,447' N	013°16,769' E
6	Barcarello	12,2	38° 12,419' N	013°16,765' E

7	Barcarello	12	38° 12,398' N	013°16,783' E
8	Barcarello	9,8	38° 12,397' N	013°16,742' E
9	Barcarello	10,5	38° 12,372' N	013°16,741' E
10	Barcarello	10	38° 12,357' N	013°16,711' E

b) Le planimetrie riportanti i siti di svolgimento delle attività di ormeggio consentite nell'area marina protetta di Capo gallo – Isola delle femmine possono essere prodotte o riprodotte esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente gestore.

c) Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni negli appositi campi boe predisposti dall'Ente gestore, ivi incluso l'ormeggio per le attività dei centri d'immersione, per il pescaturismo, per il trasporto collettivo e le visite guidate.

d) una quota pari al quindici per cento (15%) degli ormeggi è riservata alle unità a vela, suddivisa in un ormeggio per ogni campo boe.

e) Per poter ormeggiare deve essere corrisposto a titolo di diritti di segreteria per il rilascio di atti amministrativi, un importo che sarà stabilito a cura dell'Ente Gestore e che potrà variare in relazione sia al campo boe in cui si vuole ormeggiare e sia in funzione delle dimensioni dell'unità da diporto;

f) Per ottenere il rilascio del permesso per l'ingresso nella zona B e l'ormeggio, la relativa somma quantificata deve essere corrisposta, mediante pagamento elettronico, al Soggetto gestore, tramite la procedura stabilita sul sito web <http://www.ampcapogallo-isola.it/permessi.php>, che, effettuata la transazione, rilascerà la ricevuta del pagamento, riportante la data di prenotazione e la boa di ormeggio selezionata;

g) Il possesso del permesso di cui al punto f) permette l'ormeggio per l'intera giornata indicata sulla ricevuta di pagamento ad una delle boe disponibili all'interno dell'Area marina protetta;

h) L'ormeggio è in ogni caso proibito in condizioni meteo avverse, da intendersi come superiori a mare forza 2 (poco mosso) e vento forza 2 (brezza leggera)

i) La copia del permesso, anche in forma digitale, deve essere custodita per tutta l'intera giornata ed esibito a richiesta del personale adibito al controllo.

ART. 9 – Permessi per l'ormeggio al campo boe

I permessi per l'ormeggio al suddetto campo boe saranno resi disponibili sul sito web <http://www.ampcapogallo-isola.it/permessi.php>. Tali permessi sono validi per l'intera giornata indicata sulla ricevuta di pagamento. I diritti di segreteria per il rilascio del permesso variano in base alla lunghezza fuori tutto dell'unità ovvero:

- fino a mt. 6 di l.f.t. € 10,00 (dieci/00);
- da mt. 6,01 di l.f.t. a mt. 10,00 di l.f.t. € 15,00 (quindici/00);
- oltre i mt. 10,01 di l.f.t. € 20,00 (venti/00).

Tali importi possono subire variazioni su disposizione dell'Ente Gestore.

È, altresì, cura del Gestore organizzare, e/o dal personale che sarà eventualmente incaricato del servizio di vigilanza e informazione presso il campo boe dell'A.M.P., un apposito servizio di controllo per le discendenti verifiche del caso.

La sicurezza dell'ormeggio dell'unità alla boa/fonda rimane sotto l'esclusiva responsabilità del Comandante e/o dell'equipaggio.

L'unità all'ormeggio, inoltre, deve essere adeguatamente vigilata al fine di permettere la tempestiva adozione di ogni utile e/o opportuna manovra nautica che dovesse risultare necessaria, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità.

ART. 10 – Violazioni e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti salvo che il fatto non sia diversamente disciplinato, ai sensi degli artt. 1164 e/o 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005, o ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n°394 – “Legge quadro sulle Aree protette” e successive modifiche.

ART. 11 - Disposizioni Finali

La presente Ordinanza entrerà in vigore in data 08.09.2022.

L'Ordinanza n.64 del 2012 e l' Ordinanza n. 78 del 2022 di pari oggetto sono contestualmente abrogate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'attuale Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché attraverso l'opportuna diffusione agli interessati.

Palermo lì, 8 settembre 2022

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Raffaele MACAUDA**



